

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA		Prov RM	Cap 00184
				Nazione IT	

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza sopraindicata, si prende e si dà atto che le Condizioni di Assicurazione si intendono così modificate:

I) L'art. 1.5 "Garanzia – Responsabilità civile professionale" è così modificato:

- Al primo periodo è abrogato "derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose";
- La lettera d) si intende modificata come segue: "limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'Aderente in qualità di dipendente o convenzionato di una Struttura sanitaria o comunque di medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria (senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti), tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l'Aderente presta la propria opera, o al suo Assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta".

II) L'Art. 1.6 lettera c si intende abrogato e così sostituito:

"Estensione di garanzia per il dipendente o convenzionato o per il medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria"

Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato o di medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria (senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti):

- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali azioni giudiziarie penali intentate contro l'Aderente/Assicurato, salvo il caso di sentenze penali di condanna o di patteggiamento già emesse contro l'Aderente/Assicurato stesso antecedentemente alla Data di Continuità Assicurativa;
- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali relazioni fatte dall'Aderente/Assicurato e/o eventuali richieste di relazione formulate all'Aderente/Assicurato da parte di Strutture sanitarie;
- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali comunicazioni notificate all'Aderente/Assicurato da Strutture sanitarie ai sensi dell'art.13 della legge 8 marzo 2017 n. 24;

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Baviello

FIRMA CONTRAENTE

AAROI-EMAC
Il Presidente Nazionale
Dr. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AARO/EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AARO/EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AARO/EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del
31/12/2025

d) la copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave, è prestata, congiuntamente alla difesa legale ai sensi dell'Art. 6.2, altresì al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1. che la Struttura di appartenenza non avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'Aderente/Assicurato un'adeguata copertura della responsabilità civile dichiarata per iscritto all'Aderente/Assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato. A tal fine l'Aderente/Assicurato dovrà formulare alla Struttura, contestualmente all'avviso di Sinistro di cui all'Art. 6.1, una richiesta scritta di manleva. Ove la Struttura non dia riscontro entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio sarà inteso, ai fini della presente clausola, come espresso rifiuto di manlevare l'Aderente/Assicurato. Tale termine si intende ridotto a giorni 15 (quindici) nel caso in cui sia attivata una procedura di mediazione o un tentativo obbligatorio di conciliazione ex. art. 696-bis cpc.
2. che l'Aderente sia destinatario di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) a seguito di provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza, ingiunzione) con cui la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione e lo stesso Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi, qualora la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto e il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell'Aderente obbligato in solido;

e) fermo quanto previsto dall'Art. 3.1.2, la copertura tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali per i quali sia stato penalmente condannato al pagamento di una provvisoria, sia nel caso in cui la statuizione avente effetti civili pronunciata dal giudice penale condanni solidalmente l'Aderente e la Struttura sanitaria quale responsabile civile nel relativo processo penale, sia nel caso in cui investa esclusivamente l'Aderente in assenza del responsabile civile. La copertura è operante unicamente nel caso in cui, a fronte di tale sentenza, la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto agli effetti di legge dopo che sia stata loro formulata richiesta scritta di manleva da parte dell'Aderente.

La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di un Sottolimito per Sinistro e Periodo di Assicurazione pari ad € 500.000 (cinquecentomila).

In relazione alla presente estensione di garanzia, l'Aderente dichiara di cedere alla Società tutti i propri diritti ed azioni nei confronti della Struttura sanitaria e/o della sua impresa di assicurazione per il recupero delle somme versate.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Baviello

FIRMA CONTRAENTE

AARO/EMAC
Il Presidente Nazionale
D. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA		Prov RM	Cap 00184
				Nazione IT	

Data di decorrenza

ore 24 del
31/12/2025

III) L'Art. 1.6 lettera d "Estensione di garanzia per il Medico Specializzando - Attività Compatibile con la Scuola di Specializzazione" si intende abrogato e sostituito come segue:

A fronte del pagamento del Premio previsto dalla Categoria 01 b nella tabella di cui all'Art. 8.2, l'Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile o Amministrativa dell'Aderente/Assicurato iscritto ad una scuola di specializzazione post universitaria nell'ambito della specialità in ARTID (Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e Dolore) o in MEU (Medicina di Emergenza Urgenza), per Danni e Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nello svolgimento delle attività consentite ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, purché non contestuali all'attività di tirocinio:

- Sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;
- Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) e Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- Servizio di continuità assistenziale stagionale per turisti (ex Guardia medica turistica);
- Guardia interdivisionale.

L'Assicurazione si intende altresì estesa alle Richieste di Risarcimento derivanti da tali attività, nonché da attività di volontariato o nell'ambito di eventi sportivi e manifestazioni di cui all'Art. 1.6 a. lett. i. - j., anche qualora svolte prima dell'iscrizione alla scuola di specializzazione.

L'Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilità Civile o Amministrativa derivante dall'attività svolta dallo specializzando ai sensi e nei limiti dell'art. 12 comma 2 del D.L. 34/2023 ("Decreto Bollette") convertito con L. 56/2023, esclusivamente presso i CAU - Centro di Assistenza e Urgenza- e/o presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per conto di Strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in virtù di incarichi conferiti direttamente dalla Struttura stessa senza il tramite di cooperative, società private o associazioni.

Limitatamente all'attività svolta per conto di cooperative, società private o associazioni ed in assenza di un rapporto diretto con Strutture accreditate, la presente estensione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimito indicato all'Art. 4.5.

L'Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilità Civile o Amministrativa derivante dall'attività svolta dallo specializzando, per conto di Strutture pubbliche o private (inclusa l'attività libero professionale effettuata esclusivamente in nome e per conto della Struttura, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale direttamente assunto dall'Aderente/Assicurato nei confronti del paziente), nell'ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, le OBI, le Terapie Subintensive, la somministrazione di cure palliative e l'Emergenza Sanitaria 118.

Resta inteso che la copertura prevista dalla Categoria 01 b è operante a condizione che gli incarichi previsti dal presente Articolo non comportino l'interruzione del percorso di formazione specialistica da parte dell'Aderente/Assicurato e in ogni caso fino al conseguimento della specializzazione.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Baviello

FIRMA CONTRAENTE

AAROI-EMAC
Il Presidente Nazionale
Dr. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AARO I EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AARO I EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AARO I EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del
31/12/2025

IV) È introdotto l'Art. 1.6 lettera e "Adempimento Crediti ECM"

Qualora l'Aderente non abbia adempiuto all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, la Società rinuncia a far valere l'inefficacia dell'Assicurazione di cui all'art. 38-bis DL 152/2021, convertito con L. 233/2021, nonché all'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'Aderente".

V) L'ultimo punto dell'art. 7.2 "Aggravamento e diminuzione del rischio" si intende abrogato e sostituito come segue:

In caso di variazione dell'attività svolta verso un'altra attività elencata nella tabella di cui all'Art. 8.2 che comporti minor Premio annuo (riduzione del rischio), l'Assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, senza variazioni, coprendo entrambe le attività. Prorogando la copertura entro il termine di cui all'Art. 9.2 tramite il versamento del Premio annuo previsto per l'attività di minor rischio svolta, l'Aderente manterrà in copertura le Richieste di Risarcimento riferite anche all'attività di maggior rischio cessata. Tale estensione opera a condizione che l'Aderente abbia corrisposto almeno il 50% del Premio annuo lordo previsto per l'attività cessata di maggior rischio; diversamente è tenuto a prorogare la copertura assicurativa versando il Premio annuo lordo previsto per l'attività di maggior rischio cessata e potrà beneficiare della presente estensione prorogando la copertura alla successiva scadenza.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Baviello



FIRMA CONTRAENTE

AARO I-EMAC
Il Presidente Nazionale

D. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AARO EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AARO EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AARO EMAC	Codice Fiscale 80062360633	Partita IVA 80062360633		
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43	Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza sopraindicata, si prende e si dà atto che le Condizioni di Assicurazione si intendono così modificate:

I) L'art. 1.5 "Garanzia – Responsabilità civile professionale" è così modificato:

- Al primo periodo è abrogato "derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose";
 - La lettera d) si intende modificata come segue: "limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'Aderente in qualità di dipendente o convenzionato di una Struttura sanitaria o comunque di medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria (senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti), tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l'Aderente presta la propria opera, o al suo Assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta".

II) L'Art. 1.6 lettera c si intende abrogato e così sostituito:

"Estensione di garanzia per il dipendente o convenzionato o per il medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria"

Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato o di medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria (senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti):

- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali azioni giudiziarie penali intentate contro l'Aderente/Assicurato, salvo il caso di sentenze penali di condanna o di patteggiamento già emesse contro l'Aderente/Assicurato stesso antecedentemente alla Data di Continuità Assicurativa;
- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali relazioni fatte dall'Aderente/Assicurato e/o eventuali richieste di relazione formulate all'Aderente/Assicurato da parte di Strutture sanitarie;
- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali comunicazioni notificate all'Aderente/Assicurato da Strutture sanitarie ai sensi dell'art.13 della legge 8 marzo 2017 n. 24;

Emesso il <u>02/12/2025</u> in <u>MILANO</u>	AmTrust Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato Matteo Bavellaro	FIRMA CONTRAENTE AARO EMAC Il Presidente <i>M. Vergallo</i> D. Alessandro Vergallo
--	---	---

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024	
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC	Codice Fiscale 80062360633	Partita IVA 80062360633		
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43	Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del
31/12/2025

d) la copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave, è prestata, congiuntamente alla difesa legale ai sensi dell'Art. 6.2, altresì al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- che la Struttura di appartenenza non avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'Aderente/Assicurato un'adeguata copertura della responsabilità civile dichiara per iscritto all'Aderente/Assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato. A tal fine l'Aderente/Assicurato dovrà formulare alla Struttura, contestualmente all'avviso di Sinistro di cui all'Art. 6.1, una richiesta scritta di manleva. Ove la Struttura non dia riscontro entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio sarà inteso, ai fini della presente clausola, come espresso rifiuto di manlevare l'Aderente/Assicurato. Tale termine si intende ridotto a giorni 15 (quindici) nel caso in cui sia attivata una procedura di mediazione o un tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis cpc.
- che l'Aderente sia destinatario di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) a seguito di provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza, ingiunzione) con cui la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione e lo stesso Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi, qualora la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto e il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell'Aderente obbligato in solido;

e) fermo quanto previsto dall'Art. 3.1.2, la copertura tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali per i quali sia stato penalmente condannato al pagamento di una provvisoria, sia nel caso in cui la statuizione avente effetti civili pronunciata dal giudice penale condanni solidalmente l'Aderente e la Struttura sanitaria quale responsabile civile nel relativo processo penale, sia nel caso in cui investa esclusivamente l'Aderente in assenza del responsabile civile. La copertura è operante unicamente nel caso in cui, a fronte di tale sentenza, la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto agli effetti di legge dopo che sia stata loro formulata richiesta scritta di manleva da parte dell'Aderente.

La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di un Sottolimito per Sinistro e Periodo di Assicurazione pari ad € 500.000 (cinquecentomila).

In relazione alla presente estensione di garanzia, l'Aderente dichiara di cedere alla Società tutti i propri diritti ed azioni nei confronti della Struttura sanitaria e/o della sua impresa di assicurazione per il recupero delle somme versate.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Baviello

FIRMA CONTRAENTE

AAROI-EMAC
Il Presidente *Matteo Vergallo*
D. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA		Prov RM	Cap 00184
				Nazione IT	

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

III) L'Art. 1.6 lettera d "Estensione di garanzia per il Medico Specializzando - Attività Compatibile con la Scuola di Specializzazione" si intende abrogato e sostituito come segue:

A fronte del pagamento del Premio previsto dalla Categoria 01 b nella tabella di cui all'Art. 8.2, l'Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile o Amministrativa dell'Aderente/Assicurato iscritto ad una scuola di specializzazione post universitaria nell'ambito della specialità in ARTID (Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e Dolore) o in MEU (Medicina di Emergenza Urgenza), per Danni e Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nello svolgimento delle attività consentite ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, purché non contestuali all'attività di tirocinio:

- Sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;
- Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) e Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- Servizio di continuità assistenziale stagionale per turisti (ex Guardia medica turistica);
- Guardia interdivisionale.

L'Assicurazione si intende altresì estesa alle Richieste di Risarcimento derivanti da tali attività, nonché da attività di volontariato o nell'ambito di eventi sportivi e manifestazioni di cui all'Art. 1.6 a. lett. i. - j., anche qualora svolte prima dell'iscrizione alla scuola di specializzazione.

L'Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilità Civile o Amministrativa derivante dall'attività svolta dallo specializzando ai sensi e nei limiti dell'art. 12 comma 2 del D.L. 34/2023 ("Decreto Bollette") convertito con L. 56/2023, esclusivamente presso i CAU - Centro di Assistenza e Urgenza- e/o presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per conto di Strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in virtù di incarichi conferiti direttamente dalla Struttura stessa senza il tramite di cooperative, società private o associazioni.

Limitatamente all'attività svolta per conto di cooperative, società private o associazioni ed in assenza di un rapporto diretto con Strutture accreditate, la presente estensione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimito indicato all'Art. 4.5.

L'Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilità Civile o Amministrativa derivante dall'attività svolta dallo specializzando, per conto di Strutture pubbliche o private (inclusa l'attività libero professionale effettuata esclusivamente in nome e per conto della Struttura, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale direttamente assunto dall'Aderente/Assicurato nei confronti del paziente), nell'ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, le OBI, le Terapie Subintensive, la somministrazione di cure palliative e l'Emergenza Sanitaria 118.

Resta inteso che la copertura prevista dalla Categoria 01 b è operante a condizione che gli incarichi previsti dal presente Articolo non comportino l'interruzione del percorso di formazione specialistica da parte dell'Aderente/Assicurato e in ogni caso fino al conseguimento della specializzazione.

Emesso il <u>02/12/2025</u> in <u>MILANO</u>	AmTrust Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato Matteo Ravello	FIRMA CONTRAENTE AAROI-EMAC Il Presidente Amministratore D. Alessandro Vergallo
--	---	--

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA		Prov RM	Cap 00184
				Nazione IT	

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

IV) È introdotto l'Art. 1.6 lettera e "Adempimento Crediti ECM"

Qualora l'Aderente non abbia adempiuto all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, la Società rinuncia a far valere l'inefficacia dell'Assicurazione di cui all'art. 38-bis DL 152/2021, convertito con L. 233/2021, nonché all'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'Aderente".

V) L'ultimo punto dell'art. 7.2 "Aggravamento e diminuzione del rischio" si intende abrogato e sostituito come segue:

In caso di variazione dell'attività svolta verso un'altra attività elencata nella tabella di cui all'Art. 8.2 che comporti minor Premio annuo (riduzione del rischio), l'Assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, senza variazioni, coprendo entrambe le attività. Prorogando la copertura entro il termine di cui all'Art. 9.2 tramite il versamento del Premio annuo previsto per l'attività di minor rischio svolta, l'Aderente manterrà in copertura le Richieste di Risarcimento riferite anche all'attività di maggior rischio cessata. Tale estensione opera a condizione che l'Aderente abbia corrisposto almeno il 50% del Premio annuo lordo previsto per l'attività cessata di maggior rischio; diversamente è tenuto a prorogare la copertura assicurativa versando il Premio annuo lordo previsto per l'attività di maggior rischio cessata e potrà beneficiare della presente estensione prorogando la copertura alla successiva scadenza.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Ravaglio



FIRMA CONTRAENTE

AAROI-EMAC
Il Presidente del Collegio
Dr. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC	Codice Fiscale 80062360633	Partita IVA 80062360633		
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43	Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza sopraindicata, si prende e si dà atto che le Condizioni di Assicurazione si intendono così modificate:

I) L'art. 1.5 "Garanzia – Responsabilità civile professionale" è così modificato:

- Al primo periodo è abrogato "derivanti da lesioni personali, morte e danni materiali a cose";
 - La lettera d) si intende modificata come segue: "limitatamente ai casi di Responsabilità Civile derivanti da colpa grave, ossia qualora la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall'Aderente in qualità di dipendente o convenzionato di una Struttura sanitaria o comunque di medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria (senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti), tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l'Aderente presta la propria opera, o al suo Assicuratore, qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con Sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta".

II) L'Art. 1.6 lettera c si intende abrogato e così sostituito:

"Estensione di garanzia per il dipendente o convenzionato o per il medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria" Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato o di medico operante a qualsiasi titolo all'interno di una Struttura sanitaria (senza assunzione di obbligazioni contrattuali con i pazienti):

- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali azioni giudiziarie penali intentate contro l'Aderente/Assicurato, salvo il caso di sentenze penali di condanna o di patteggiamento già emesse contro l'Aderente/Assicurato stesso antecedentemente alla Data di Continuità Assicurativa;
- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali relazioni fatte dall'Aderente/Assicurato e/o eventuali richieste di relazione formulate all'Aderente/Assicurato da parte di Strutture sanitarie;
- non saranno considerate Fatti e/o Circostanze note eventuali comunicazioni notificate all'Aderente/Assicurato da Strutture sanitarie ai sensi dell'art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24;

Emesso il <u>02/12/2025</u> in <u>MILANO</u>	AmTrust Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato Matteo Ravetto	FIRMA CONTRAENTE AAROI-EMAC Il Presidente del Consiglio De Alessandro Vergallo
--	---	---

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del
31/12/2025

d) la copertura della responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale, all'infuori dei casi di colpa grave, è prestata, congiuntamente alla difesa legale ai sensi dell'Art. 6.2, altresì al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- che la Struttura di appartenenza non avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'Aderente/Assicurato un'adeguata copertura della responsabilità civile dichiara per iscritto all'Aderente/Assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo sia chiamato a risarcire al terzo danneggiato. A tal fine l'Aderente/Assicurato dovrà formulare alla Struttura, contestualmente all'avviso di Sinistro di cui all'Art. 6.1, una richiesta scritta di manleva. Ove la Struttura non dia riscontro entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio sarà inteso, ai fini della presente clausola, come espresso rifiuto di manlevare l'Aderente/Assicurato. Tale termine si intende ridotto a giorni 15 (quindici) nel caso in cui sia attivata una procedura di mediazione o un tentativo obbligatorio di conciliazione ex. art. 696-bis cpc.
- che l'Aderente sia destinatario di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) a seguito di provvedimento giurisdizionale (sentenza, ordinanza, ingiunzione) con cui la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione e lo stesso Aderente siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi, qualora la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto e il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell'Aderente obbligato in solido;

e) fermo quanto previsto dall'Art. 3.1.2, la copertura tiene indenne l'Aderente di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di Danni e Perdite Patrimoniali per i quali sia stato penalmente condannato al pagamento di una provvisoria, sia nel caso in cui la statuizione avente effetti civili pronunciata dal giudice penale condanni solidalmente l'Aderente e la Struttura sanitaria quale responsabile civile nel relativo processo penale, sia nel caso in cui investa esclusivamente l'Aderente in assenza del responsabile civile. La copertura è operante unicamente nel caso in cui, a fronte di tale sentenza, la Struttura sanitaria e/o la sua impresa di assicurazione non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto agli effetti di legge dopo che sia stata loro formulata richiesta scritta di manleva da parte dell'Aderente.

La presente estensione è prestata sino alla concorrenza di un Sottolimito per Sinistro e Periodo di Assicurazione pari ad € 500.000 (cinquecentomila).

In relazione alla presente estensione di garanzia, l'Aderente dichiara di cedere alla Società tutti i propri diritti ed azioni nei confronti della Struttura sanitaria e/o della sua impresa di assicurazione per il recupero delle somme versate.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Saviello

FIRMA CONTRAENTE

AAROI-EMAC
Il Presidente Nazionale
Dr. Alessandro Vergallo

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AARO EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AARO EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AARO EMAC	Codice Fiscale 80062360633	Partita IVA 80062360633		
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43	Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

III) L'Art. 1.6 lettera d "Estensione di garanzia per il Medico Specializzando - Attività Compatibile con la Scuola di Specializzazione" si intende abrogato e sostituito come segue:

A fronte del pagamento del Premio previsto dalla Categoria 01 b nella tabella di cui all'Art. 8.2, l'Assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile o Amministrativa dell'Aderente/Assicurato iscritto ad una scuola di specializzazione post universitaria nell'ambito della specialità in ARTID (Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e Dolore) o in MEU (Medicina di Emergenza Urgenza), per Danni e Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nello svolgimento delle attività consentite ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, purché non contestuali all'attività di tirocinio:

- Sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;
- Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) e Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
- Servizio di continuità assistenziale stagionale per turisti (ex Guardia medica turistica);
- Guardia interdivisionale.

L'Assicurazione si intende altresì estesa alle Richieste di Risarcimento derivanti da tali attività, nonché da attività di volontariato o nell'ambito di eventi sportivi e manifestazioni di cui all'Art. 1.6 a. lett. i. - j., anche qualora svolte prima dell'iscrizione alla scuola di specializzazione.

L'Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilità Civile o Amministrativa derivante dall'attività svolta dallo specializzando ai sensi e nei limiti dell'art. 12 comma 2 del D.l. 34/2023 ("Decreto Bollette") convertito con L. 56/2023, esclusivamente presso i CAU - Centro di Assistenza e Urgenza- e/o presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per conto di Strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, in virtù di incarichi conferiti direttamente dalla Struttura stessa senza il tramite di cooperative, società private o associazioni.

Limitatamente all'attività svolta per conto di cooperative, società private o associazioni ed in assenza di un rapporto diretto con Strutture accreditate, la presente estensione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimito indicato all'Art. 4.5.

L'Assicurazione si intende estesa inoltre alla Responsabilità Civile o Amministrativa derivante dall'attività svolta dallo specializzando, per conto di Strutture pubbliche o private (inclusa l'attività libero professionale effettuata esclusivamente in nome e per conto della Struttura, in assenza di uno specifico rapporto contrattuale direttamente assunto dall'Aderente/Assicurato nei confronti del paziente), nell'ambito della specialità di Anestesia e Rianimazione e delle discipline che operano nel contesto del Pronto Soccorso e della Medicina Critica e dell'Emergenza, comprese la Terapia del Dolore, la Terapia Iperbarica, le OBI, le Terapie Subintensive, la somministrazione di cure palliative e l'Emergenza Sanitaria 118.

Resta inteso che la copertura prevista dalla Categoria 01 b è operante a condizione che gli incarichi previsti dal presente Articolo non comportino l'interruzione del percorso di formazione specialistica da parte dell'Aderente/Assicurato e in ogni caso fino al conseguimento della specializzazione.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO	AmTrust Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato Matteo Baviello	FIRMA CONTRAENTE AARO EMAC Il Presidente Nazionale Dr. Alessandro Vergallo
--------------------------------	--	---

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità civile professionale Convenzione AAROI EMAC

Appendice N° AP03	Polizza N° RCM24008	Prodotto/Edizione del contratto AMT RC AAROI EMAC - ED.12/2019 - ULT AGG 12/2024		
Intermediario ONE UNDERWRITING S.R.L.		Codice Nodo AG030	Convenzione -	

Dati del Contraente

Nome e Cognome/ Denominazione / Ragione sociale AAROI EMAC		Codice Fiscale 80062360633		Partita IVA 80062360633	
Residenza o Sede legale VIA DEL VIMINALE, 43		Comune ROMA	Prov RM	Cap 00184	Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24 del 31/12/2025

IV) È introdotto l'Art. 1.6 lettera e "Adempimento Crediti ECM"

Qualora l'Aderente non abbia adempiuto all'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina, la Società rinuncia a far valere l'inefficacia dell'Assicurazione di cui all'art. 38-bis DL 152/2021, convertito con L. 233/2021, nonché all'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'Aderente".

V) L'ultimo punto dell'art. 7.2 "Aggravamento e diminuzione del rischio" si intende abrogato e sostituito come segue:

In caso di variazione dell'attività svolta verso un'altra attività elencata nella tabella di cui all'Art. 8.2 che comporti minor Premio annuo (riduzione del rischio), l'Assicurazione proseguirà fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione, senza variazioni, coprendo entrambe le attività. Prorogando la copertura entro il termine di cui all'Art. 9.2 tramite il versamento del Premio annuo previsto per l'attività di minor rischio svolta, l'Aderente manterrà in copertura le Richieste di Risarcimento riferite anche all'attività di maggior rischio cessata. Tale estensione opera a condizione che l'Aderente abbia corrisposto almeno il 50% del Premio annuo lordo previsto per l'attività cessata di maggior rischio; diversamente è tenuto a prorogare la copertura assicurativa versando il Premio annuo lordo previsto per l'attività di maggior rischio cessata e potrà beneficiare della presente estensione prorogando la copertura alla successiva scadenza.

Emesso il 02/12/2025 in MILANO

AmTrust Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Matteo Baviello



FIRMA CONTRAENTE

AAROI-EMAC
Il Presidente Nazionale

D. Alessandro Vergallo